



Il diritto dell'Unione sulla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi non consente che un operatore economico sia tenuto a disporre di un capitale sociale interamente versato di 10 milioni di euro per essere abilitato alla riscossione dei tributi locali

La disposizione italiana eccede l'obiettivo di tutela della pubblica amministrazione contro eventuali inadempimenti degli obblighi dei concessionari incaricati della riscossione di imposte locali

La normativa italiana sul riordino della disciplina dei tributi locali¹ autorizza le province e i comuni a disciplinare con regolamento le proprie entrate, comprese quelle tributarie. Gli enti locali possono decidere di affidare a terzi l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate locali. In tal caso, tali attività sono affidate mediante concessione nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.

I concessionari ricevono anticipatamente gli introiti tributari oggetto delle concessioni e, dopo aver trattenuto un aggio, trasferiscono tali introiti alla pubblica amministrazione alla fine del trimestre. Il profitto dei concessionari deriva altresì dalle operazioni finanziarie realizzate con i fondi in loro possesso.

La normativa italiana² prevede inoltre che le società private che intendano svolgere tali attività devono iscriversi in un albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e riscossione dei tributi. Esse devono disporre di un capitale sociale interamente versato pari a 10 milioni di euro, laddove le società a prevalente partecipazione pubblica non sono soggette a tale condizione. L'affidamento di tali servizi agli operatori che non possiedano detto requisito finanziario è nullo. Questi ultimi non possono ottenere nuovi affidamenti o partecipare a gare indette a tal fine se non adeguano il loro capitale sociale³.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia è chiamato a pronunciarsi su diverse controversie tra società private e comuni della regione. Tali imprese private hanno presentato offerte per l'affidamento di concessioni, ma sono state escluse dalle gare in quanto non disponevano di un capitale sociale interamente versato pari a 10 milioni di euro.

Il giudice italiano interroga la Corte di giustizia sulla compatibilità della normativa italiana con il diritto dell'Unione ed in particolare con le regole sulla libera prestazione di servizi e sulla libertà di stabilimento.

Con la sua sentenza odierna, la Corte risponde che la normativa italiana **rappresenta una restrizione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi** in quanto contiene un requisito di capitale sociale minimo e costringe gli operatori privati che vogliono svolgere le attività in questione a costituire persone giuridiche e a disporre di un capitale sociale interamente versato pari a 10 milioni di euro. Pertanto, una disposizione del genere ostacola o scoraggia la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi.

¹ Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Nel 2005 la Commissione ha avviato una procedura di infrazione su una versione precedente di tale decreto legislativo. Detta procedura è stata archiviata nel 2007.

² Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

³ Risulta dalle osservazioni scritte del governo italiano che tale normativa è stata riformulata dall'articolo 3 bis del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40.

La Corte verifica poi se una tale restrizione possa essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale.

L'unico motivo di giustificazione fatto valere dinanzi alla Corte è la necessità di tutelare la pubblica amministrazione da un eventuale inadempimento della società concessionaria in considerazione dell'elevato importo complessivo dei contratti di cui essa è titolare. In pratica, i concessionari, ricevendo anticipatamente gli introiti tributari, detengono e gestiscono milioni di euro che sono poi tenuti a versare alla pubblica amministrazione.

La Corte non esclude che **un obiettivo del genere possa rappresentare un motivo imperativo di interesse generale**, e non un motivo meramente economico. Tuttavia, essa ricorda che **la giustificazione di una restrizione alle libertà fondamentali presuppone che la misura in questione sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo legittimo perseguito e non vada oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.**

Orbene, secondo il giudice del rinvio, vi sarebbero altre disposizioni idonee a tutelare adeguatamente la pubblica amministrazione: la dimostrazione, da parte dell'operatore interessato, della sua capacità tecnica e finanziaria, nonché della sua affidabilità e della sua solvibilità, oppure l'applicazione di soglie minime del capitale sociale paramtrate in funzione del valore dei contratti di cui il concessionario è effettivamente titolare.

Di conseguenza, la Corte dichiara che, poiché **la disposizione italiana eccede l'obiettivo di tutela della pubblica amministrazione** nei confronti dell'inadempimento dei concessionari, essa comporta **restrizioni alle libertà fondamentali sproporzionate e, pertanto, non giustificate.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582